

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 25 giugno 2014

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 244

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 giugno 2014. — Presidenza del presidente [Francesco BOCCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.

C. 2256 Zanda, approvata dalla 5^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2343 Governo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2014.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, avverte che è stato assegnato alla V Commissione, in sede referente, il disegno di legge C. 2343 Governo, recante disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'abbinamento alla proposta di legge C. 2256, in quanto vertente su materia analoga.

[Fabio MELILLI](#) (PD), *relatore*, fa presente preliminarmente che svolgerà una breve descrizione delle norme contenute nel disegno di legge testé abbinato, quale risultante dalla relazione illustrativa che correda il provvedimento stesso, evidenziando le eventuali sovrapposizioni con la proposta di legge n. 2256 Zanda, già approvata dal Senato, o con norme di rango primario già introdotte nella legislazione vigente.

Segnala innanzitutto che il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, da cui risulta che il predetto provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pag. 249

Venendo al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 reca alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per l'anno 2014, e ad altre norme.

In particolare osserva che, al comma 1, lettera *a*), corrispondente all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della proposta di legge C. 2256, viene modificata la destinazione delle somme incassate come diritti dalla società AIRGEST Spa, nel periodo in cui esercitava la sua attività come gestore parziale aeroportuale, ed è previsto che esse rimangano nella disponibilità della società medesima, quale ristoro dei danni subiti dall'aeroporto in conseguenza delle operazioni militari attuate sullo

stesso, con pesanti limitazioni al traffico civile, in applicazione della risoluzione n. 1973 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Rileva che alla lettera *b*) viene modificato il primo periodo del comma 118 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, relativo ai processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del novembre 2013, con l'eliminazione del riferimento al Presidente della regione quale «Commissario delegato per l'emergenza», in quanto i compiti di pianificazione territoriale e urbanistica previsti in tale comma rientrano tra quelli propri del Presidente della regione.

Osserva che la modifica di cui al comma 2 interviene in materia di detrazioni fiscali per spese concernenti l'acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute in occasione di ristrutturazioni di immobili. Al riguardo, segnala che la norma è già stata introdotta nella legislazione vigente dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Ricorda che il comma 3 modifica l'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, come sostituito dal comma 514 dell'articolo 1 della citata legge n. 147 del 2013, precisando che il vincolo della copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione rimane a carico del bilancio regionale.

Fa presente che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di immobili pubblici.

Rileva che il comma 1, che sostituisce l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, concernente la facoltà di recesso da contratti di locazione, esercitabile dalle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2014, risulta identico alla norma contenuta all'articolo 17 della proposta di legge n. 2256, entrata in vigore in seguito alla conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Evidenzia che la norma recata dal comma 2 è volta a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l'ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell'Agenzia del demanio, permettendo ai comuni destinatari di provvedere all'adeguamento degli immobili prima di procedere all'assegnazione mediante bando.

Osserva che i commi da 3 a 5 recano disposizioni per semplificare e accelerare il procedimento di alienazione di immobili pubblici in blocco, al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e di conseguire i risultati finanziari previsti. Evidenzia come sia previsto inoltre, con una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 15 della proposta di legge C. 2256, che il Ministero dell'economia e delle finanze continui ad avvalersi del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, ai quali non è corrisposto alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. Rileva che è prevista infine l'istituzione di un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai Ministri di volta in volta competenti per materia, cui spettano Pag. 250 la definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubblici.

Segnala che l'articolo 3 contiene misure in materia di infrastrutture e trasporti.

Fa presente che le norme di cui al comma 1 mirano ad integrare le disposizioni contenute nell'articolo 16, commi da 5 a 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, in materia di risanamento delle società regionali campane operanti nel trasporto ferroviario locale. Segnala che il comma 2 dispone che i rapporti tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, nelle more della conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma – parte investimenti 2012-2016, siano regolati sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011. Al riguardo rileva che tale norma è già stata introdotta nella legislazione vigente dall'articolo 17, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 marzo 2014,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Rileva che l'articolo 4 reca disposizioni sull'Expo 2015.

Osserva che il comma 1, alla lettera *a*), è volto ad estendere agli enti locali e regionali impegnati in attività indispensabili per la realizzazione dell'Esposizione universale 2015 le disposizioni che introducono, limitatamente alle spese di personale a tempo determinato e con forme flessibili di collaborazione, le necessarie deroghe alla normativa sul contenimento delle spese in materia di pubblico impiego degli enti sottoposti al patto di stabilità interno.

Segnala che la norma di cui alla lettera *b*) è volta a consentire il normale svolgimento delle attività, strettamente connesse all'evento Expo 2015, poste in essere dalle società richiamate dalla norma, anche al termine dell'esposizione medesima. Ricorda che l'Esposizione universale 2015 avrà luogo dal 1o maggio al 31 ottobre 2015. Osserva che, poiché quasi tutte le strutture espositive, che saranno realizzate nel sito scelto, saranno temporanee, occorrerà tempo affinché gli spazi vengano liberati e resi disponibili per le successive destinazioni d'uso che verranno determinate dai proprietari delle aree interessate. In considerazione di ciò, ritiene che il termine indicato nella norma, ossia il 31 dicembre 2015, sia troppo ristretto per consentire l'espletamento di tutte le attività necessarie allo smantellamento del sito espositivo, pertanto esso viene differito al 31 dicembre 2016.

Fa presente che l'articolo 5 reca la salvaguardia degli effetti di decreti-legge non convertiti e disposizioni finali.

Evidenzia che il comma 1, corrispondente sostanzialmente all'articolo 18 della proposta di legge C. 2256, fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge n. 126 del 2013 e n. 151 del 2013, non convertiti in legge. Peraltro, rileva che la norma è già stata introdotta nell'ordinamento vigente dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16.

Segnala inoltre che i commi 2 e 3, a seguito dell'avvenuta ripresa dei pagamenti dei tributi dovuti dai contribuenti residenti nella regione Sardegna, colpiti dall'alluvione del novembre 2013, e della possibilità, concessa agli stessi, di richiedere, per tali pagamenti, un finanziamento agevolato alle banche o ad altri operatori finanziari presenti nella medesima zona, disposta dall'articolo 7 del citato decreto-legge n. 151 del 2013, disciplinano la prosecuzione delle modalità operative già previste per il monitoraggio degli aiuti concessi. Evidenzia che i predetti commi 2 e 3 sono di contenuto analogo rispettivamente ai commi 6 e 10 dell'articolo 11 della proposta di legge C. 2256.

Sottolinea infine che eventuali ulteriori interferenze o sovrapposizioni del testo, anche dal punto di vista sostanziale, con la legislazione vigente, potranno essere valutate nel corso dell'esame in sede referente.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, propone di conferire l'incarico al relatore di predisporre un testo unificato dei due provvedimenti in esame, anche al fine di sopprimere le disposizioni già introdotte nella Pag. 251 legislazione vigente nonché quelle che presentano i profili di criticità dal punto di vista finanziario, evidenziati nella documentazione depositata nel corso della precedente seduta dal rappresentante del Governo. Avverte che il testo così elaborato sarà successivamente sottoposto alla deliberazione della Commissione ed assunto quindi come testo base per la successiva fase emendativa. A conclusione dell'esame degli emendamenti, si potrà quindi valutare se vi sono le condizioni per trasferire l'esame del provvedimento in sede legislativa o se, viceversa, l'esame dovrà proseguire in Assemblea.

La Commissione concorda.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.